



COMUNE DI TRICESIMO

REGOLAMENTO COMUNALE

per il funzionamento della
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione consiliare

n.23 in data 06.08.2009

I N D I C E

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Istituzione e attribuzioni
- Articolo 3 Composizione
- Articolo 4 Incompatibilità, astensione, decadenza, revoca
- Articolo 5 Nomina e durata in carica
- Articolo 6 Funzionamento
- Articolo 7 Rinvio
- Articolo 8 Entrata in vigore

Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Tricesimo, come previsto dall'art. 148 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e come disciplinato dall'art. n. 59 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.

Articolo 2 Istituzione e attribuzioni

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Tricesimo, quale organo collegiale tecnico-consultivo chiamato ad esprimere pareri motivati obbligatori, non vincolanti, di supporto al Comune, per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materia di paesaggio delegate dalla Regione.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge o dal presente Regolamento nonché laddove sia richiesto un qualificato parere alla Commissione stessa, per le caratteristiche delle questioni trattate.
3. Il parere della Commissione è richiesto per:
 - l'autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 e correlati del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.);
 - l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste in materia di beni paesaggistici dalla vigente normativa di settore (ex artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.);
 - i procedimenti relativi a opere costruite su aree vincolate (ex art. 32 L. n.47/1985)
4. Possono essere sottoposti al parere della Commissione, su richiesta del Responsabile del procedimento paesaggistico:
 - le proposte o le varianti a strumenti urbanistici attuativi comunali, nel caso in cui comprendano beni e località sottoposti a tutela paesaggistica, ivi comprese altre forme di pianificazione esecutiva ed accordi negoziali;
 - altre istanze attinenti alle competenze specifiche della Commissione.
5. L'esame della Commissione procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le istanze eventualmente presentate in via d'urgenza dal responsabile del procedimento paesaggistico e/o dall'Amministrazione Comunale in ordine alle ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo sono esaminate dalla commissione stessa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione relativa, e non oltre 30 giorni dalla medesima data qualora la commissione si avvalga della facoltà di cui al comma 9 dell'articolo 6. Trascorsi i termini di cui sopra il parere si ha per reso.
6. La Commissione, che si esprime su progetti già corredata da specifica relazione istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento paesaggistico o altro funzionario comunale dallo stesso delegato, valuta la compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, intesa come coerenza del progetto in esame con i principi, le

norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela e del miglioramento della qualità paesaggistica, e come congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 3 Composizione

1. La Commissione è composta da 3 membri.
2. I membri della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale rispettando i seguenti criteri stabiliti dall'Allegato A della delibera di Giunta Regionale 2970 del 30.12.2008:
 - tecnici esterni all'amministrazione comunale e non facenti parte della Commissione Edilizia comunale del comune di Tricesimo, o dell'ufficio facente funzioni;
 - professionisti aventi specialistica, pluriennale e qualificata esperienza nel campo della gestione e della tutela del paesaggio, comprovata dal titolo di studio: possesso di diploma universitario/diploma di laurea attinente una delle seguenti materie: tutela paesaggistico-ambientale; storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale; restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; progettazione edilizia ed architettonica; progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale; scienze geologiche;
3. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione l'esperienza specifica maturata, nell'ambito professionale o in qualità di pubblico dipendente, relativamente alle materie sopra indicate, nonché da ulteriori competenze acquisite (partecipazione a corsi di formazione, master, ecc).
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare da curriculum individuale.
5. Il Presidente della Commissione viene individuato nell'ambito della Commissione, designato dai membri tra i componenti della stessa in occasione di ciascuna seduta, un tanto per garantire maggiore efficienza in sede procedimentale.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile del procedimento paesaggistico o da altro funzionario comunale da lui designato.
7. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

Articolo 4 Incompatibilità, astensione, decadenza, revoca

1. Sono incompatibili con l'appartenenza alla Commissione:
 - a) i soggetti che rivestono già la carica di consiglieri comunali e di componenti della Giunta comunale;
 - b) i dipendenti facenti parte dello Sportello unico per l'edilizia del Comune, se istituito, o dell'ufficio facente funzioni;

- c) i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere parere o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi di competenza comunale;
- d) i membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che trovano in una delle condizioni di incompatibilità con la carica di amministratore comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o in altri casi previsti da norme vigenti.
 3. I membri della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, pena l'invalidità delle determinazioni assunte.
I commissari non possono altresì partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere i coniugi, nonché i parenti affini fino al quarto grado
 4. I membri della Commissione decadono automaticamente se insorga un caso di incompatibilità successivo alla nomina o se risultino assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive della Commissione stessa. L'assenza giustificata deve essere comunicata al Responsabile del procedimento paesaggistico almeno 48 ore prima della seduta tramite fax o posta elettronica, possibilmente anticipate da telefonata.
 5. I componenti della Commissione possono essere revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione o per altri gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni.
 6. La revoca è disposta dalla Giunta Comunale.
 7. La nomina del nuovo membro dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di decadenza o revoca o dimissioni.

Articolo 5 Nomina e durata in carica

1. I membri della Commissione per il paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale.
2. La Commissione dura in carica, *di norma, cinque anni e comunque decade con il rinnovo del Consiglio Comunale.*
3. I membri della Commissione sono rieleggibili o rinnovabili per non più di due volte consecutive. In nessun caso possono essere rieletti o nuovamente nominati i membri decaduti per assenza o revocati ai sensi delle norme contenute nell'art. 4.
4. La durata in carica dei nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti è equiparata a quella dei commissari decaduti.

Articolo 6 Funzionamento

1. La Commissione viene convocata dal Responsabile del procedimento paesaggistico con lettera di preavviso datata almeno 5 giorni consecutivi precedenti alla data della riunione, in relazione alle necessità d'esame delle istanze. La convocazione potrà essere comunicata anche via fax, posta elettronica e telefono.
2. Ciascun commissario può chiedere di visionare i documenti agli atti delle pratiche oggetto dei lavori, utili per l'espressione del parere di competenza.
3. La seduta della Commissione è valida quando intervengono almeno due dei 3 membri nominati (la maggioranza), di cui uno assume la funzione di Presidente.
4. Le decisioni della Commissione sono validamente assunte con la maggioranza dei voti dei componenti validamente presenti. In caso di votazioni ove si verificasse la parità, il voto del Presidente vale il doppio.
5. I commissari presenti devono in ogni caso esprimere il loro parere tecnico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
6. Se per più di tre volte consecutive le riunioni della Commissione non raggiungono il numero legale, la Commissione può essere sciolta dalla Giunta Comunale previo parere del Responsabile del procedimento paesaggistico. Per la ricostituzione dell'organo si applicano le norme del presente regolamento.
7. La seduta non è pubblica.
8. Dei lavori della Commissione è tenuta nota nel verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. La Commissione ha facoltà di chiedere integrazioni documentali, effettuare sopralluoghi ed accertamenti per l'espressione del parere di competenza; può avvalersi della consulenza del Responsabile del procedimento paesaggistico, richiedere la presenza del tecnico progettista per una più completa illustrazione del progetto, invitare gli interessati per sentirli in contraddittorio.
10. Gli interessati possono presentare alla Commissione documenti e memorie riguardanti gli oggetti sottoposti alla valutazione dell'organo e chiedere l'audizione alla Commissione.
11. La Commissione si deve esprimere entro i termini utili di legge per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, *salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 in ordine ad istanze eventualmente avanzate dal responsabile del procedimento paesaggistico e/o dall'amministrazione comunale per le ipotesi previste dall'articolo 2, comma 4.*
12. La Commissione può, nel parere positivo, indicare condizioni e modalità che devono essere rispettate nell'esecuzione dell'opera.
13. Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone di presenza, stabilito dall'atto di nomina, sulla base dei criteri fissati dallo Statuto Comunale.

Articolo 7 Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. I disposti di legge richiamati, se modificati/integrati/superati, si intendono riferiti alle nuove disposizioni intervenute, per quanto compatibili.

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.